

ATTO N. 7-253/BIS

Relazione della III Commissione Consiliare permanente

SERVIZI E POLITICHE SOCIALI, IGIENE E SANITÀ, ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT

Iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 27, comma 2,
del Regolamento interno

Relatore di maggioranza Presidente Gianluca Rossi

Relatore di minoranza Consigliere Pietro Laffranco

SUL

Disegno di Legge

“Norme sul diritto allo studio universitario”

“Disciplina del diritto allo studio universitario”

Titolo proposto dalla Commissione

“Norme sul diritto allo studio universitario”

Approvato dalla III Commissione Consiliare permanente il 2.3.2006

Trasmesso alla Presidenza del Consiglio regionale il 16.3.2006



COMUNICAZIONE DELLA III COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Si comunica che la III Commissione Consiliare permanente nella seduta del 2 marzo 2006 ha esaminato gli atti n. 7 e n. 253 e ha unificato, ai sensi del secondo comma dell'art. 23 del Regolamento interno, la discussione sugli atti medesimi redigendo un nuovo testo e decidendo altresì di adottare quale testo base l'atto n. 7 "Norme sul diritto allo studio universitario".

Ciò premesso la Commissione ha espresso parere favorevole a maggioranza sulla proposta incaricando di riferire per la maggioranza il Presidente Gianluca Rossi e per la minoranza oralmente il Consigliere Pietro Laffranco.

Si richiede, pertanto, l'iscrizione degli atti suddetti all'ordine del giorno della prossima seduta del Consiglio regionale ai sensi del secondo comma dell'art. 27 del Regolamento interno.



Relazione della III Commissione Consiliare permanente

Relatore di maggioranza Presidente Gianluca Rossi

L'atto che si sottopone all'approvazione del Consiglio regionale è il frutto di un serio e approfondito lavoro svolto dalla III Commissione partendo da due distinti atti: uno di iniziativa della Giunta regionale e uno di iniziativa del Consigliere Laffranco.

Con il presente disegno di legge si interviene nella complessa materia del diritto allo studio universitario partendo dal presupposto che la modifica del Titolo V della Costituzione ha ricondotto, come competenza esclusiva alle Regioni, le politiche per il diritto allo studio, superando di fatto una serie di vincoli posti dalla legge quadro n. 390/1991.

La normativa regionale infatti seppure libera dal rispetto dei "principi fondamentali della materia" che in passato la condizionava, dovrà essere comunque coerente con la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, attualmente fissati dalla disciplina statale. A questo proposito si ricorda che la definizione a livello nazionale dei criteri uniformi per l'accesso ai servizi, è demandata, dall'articolo 4 della legge n. 390/1991, ad un DPCM da emanarsi ogni tre anni. Attualmente vigente è il DPCM 9.4.2001, il quale avrebbe dovuto essere sostituito da un nuovo decreto per il triennio 2004-2007.

Il lavoro per giungere a questo risultato è la conseguenza dell'attività svolta nella precedente legislatura sia dalla Giunta regionale che dal Consigliere Laffranco, i quali in maniera autonoma hanno prodotto i due testi recentemente riproposti e rassegnati alla Commissione nel medesimo testo presentato nella VII legislatura.

Si tratta di un disegno di legge con il quale si interviene per aggiornare la vigente normativa regionale sul Diritto allo studio universitario, finora regolata dalla legge regionale 12 agosto 1994, n. 26, mantenendo praticamente inalterato quanto di positivo ed attuale in essa è contenuto.

Per procedere ad una analisi dei testi la Commissione ha incaricato il Servizio studi di approfondire con uno specifico Dossier la situazione universitaria ed in particolare la politica del diritto allo studio in Umbria, ponendola in relazione con le dinamiche che si registrano a livello nazionale.

Dai dati forniti risulta, tra le altre cose, che a seguito del riordino dei percorsi di studio universitari si è determinato un nuovo e diverso rapporto tra studenti e università e comunità regionale, infatti con l'introduzione della formula dei due livelli di laurea si è determinato uno svecchiamento della popolazione studentesca, "che ora transita nel sistema universitario per un numero inferiore di anni" e si registra una leggera flessione della mobilità degli studenti provenienti dalle regioni meridionali.



Naturalmente questi fattori, insieme ad altri, incidono sulla qualità del diritto allo studio ed in particolare sul livello della qualità dei servizi e degli interventi richiesti dagli studenti, che appaiono sempre più esigenti, ma anche molto disponibili a confrontarsi con le istituzioni e ad assumersi le responsabilità che da questi confronti ne derivano.

Sembra pertanto di trovarsi di fronte ad un sistema del diritto allo studio "maturo", poiché come risulta anche dalle posizioni della Giunta regionale l'obiettivo che si intende perseguire è quello di rinnovare e potenziare le politiche per il diritto allo studio universitario, che hanno comunque dato finora ottimi risultati, con il conseguente adeguamento di contenuti e strumenti, diretti a ridisegnare in termini sia qualitativi che quantitativi forme di intervento che vadano oltre il concetto tradizionale di servizi.


La nuova proposta infatti è diretta a sperimentare un sistema integrato, che garantisca non solo un'offerta di mense e alloggi di qualità a prezzi accessibili, ma anche una rete di strutture disponibili per la didattica e nuovi livelli di servizi, funzionali e di supporto all'obiettivo di garantire le condizioni per il successo negli studi universitari.

Obiettivo della Commissione è anche quello di garantire un sistema integrato di servizi che renda appetibile l'Ateneo perugino nel suo complesso e contribuire così, ove possibile, alla qualificazione di una offerta formativa di alto livello.

Dal dibattito svolto in Commissione è sembrato utile tenere nella giusta considerazione le finalità della legge che riprendono "in toto" lo spirito della Costituzione che, in particolare, agli articoli 3 e 34 stabilisce che è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale per garantire l'eguaglianza dei cittadini ed il pieno sviluppo della persona umana, e di consentire ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, il raggiungimento dei gradi più alti degli studi mediante borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze.

La Commissione nella convinzione che la materia in esame meritasse la massima attenzione in data 30 settembre 2005 ha organizzato una audizione sull'atto n. 7 (l'unico assegnato alla CCP in quella data) alla quale sono stati invitati oltre i soggetti istituzionali, i Rettori delle Università, le organizzazioni sindacali e di categoria, il Direttore dell'Ufficio regionale scolastico e i Presidenti CSA di Perugia e di Terni, i Presidenti del Consiglio degli studenti dell'Università agli Studi di Perugia e Università Stranieri, i rappresentanti degli studenti eletti in seno ai consigli studenteschi universitari, l'ADiSU, i Centri per l'impiego, le Centrali cooperative, i Direttori generali delle Aziende sanitarie regionali, l'Accademia Belle Arti, gli Ordini professionali e il Centro per le pari opportunità della Regione Umbria.

Successivamente, una volta assegnato l'atto n. 253 di iniziativa del Consigliere Laffranco, la Commissione ha unificato la discussione sugli atti ai sensi del comma 2,



dell'art. 23 del Regolamento interno, scegliendo come testo base il disegno di legge proposto dalla Giunta regionale. Quindi la Commissione per approfondirne l'esame e per accogliere tutte le osservazioni e i suggerimenti emersi nel corso dell'istruttoria e dell'audizione, nella seduta del 12 gennaio scorso ha deciso di nominare una apposita Sottocommissione, composta dal Presidente Rossi, dal pre-relatore Carpinelli e dal proponente dell'atto n 253 Consigliere Pietro Laffranco per la conseguente formulazione di un testo unificato.

Dai lavori della Sottocommissione, che si è riunita nei giorni 26 gennaio, 16 febbraio e 1° marzo 2006, ne è derivato un testo che, sottoposto alla approvazione della Commissione è stato licenziato nella seduta del 2 marzo scorso.

In data 6 marzo, oltre al parere di competenza sulla norma finanziaria, è stato poi chiesto formalmente alla I Commissione, come concordato tra i due Presidenti (Rossi e Dottorini) e come deciso dalla III Commissione nella seduta del 15 dicembre u.s., di esprimere parere sul Titolo III del disegno di legge, che prevede la disciplina dell'Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario.

La I Commissione ha dato parere favorevole sull'atto nella seduta del 15 marzo u.s. proponendo però delle osservazioni sulla composizione del Consiglio di Amministrazione dell'ADiSU, osservazioni in parte accolte dalla III Commissione, che ha votato di nuovo l'articolo 12 inserendo tra i componenti del CdA un rappresentante dell'Università per stranieri, in aggiunta a quelli precedentemente previsti.



La nuova legge, composta da 24 articoli, compie un notevole passo in avanti nel riconoscere alle rappresentanze studentesche un importante ruolo istituzionale, nel trovare meccanismi più cogenti nel far funzionare la Conferenza Regione-Università e nel rendere più snella la struttura dell'ADiSU.

Il disegno di legge si articola nei seguenti quattro titoli:

- I - Norme generali (articoli 1-3);
- II - Programmazione e partecipazione (articoli 4-8);
- III - Agenzia per il diritto allo studio universitario (articoli 9-21);
- IV - Norme finali e transitorie (articoli 22-24).

In particolare l'articolo 1 che definisce l'oggetto e le finalità oltre a recepire il dettato costituzionale degli articoli 3 e 34 come già illustrato precedentemente, individua le modalità di realizzazione del diritto allo studio universitario nell'ambito di un sistema integrato di interventi.

L'articolo 2 individua i destinatari degli interventi, tenendo presente la legge 21 dicembre 1999, n. 508, che ha previsto l'estensione delle disposizioni della legge n. 390/1991 sul diritto agli studi universitari, agli studenti delle istituzioni dell'alta



formazione artistica e musicale. In questo contesto la Commissione ha previsto che anche gli studenti extra comunitari possano fruire dei servizi e delle provvidenze previsti dalla presente legge, nel rispetto di quanto stabilisce la citata legge nazionale n. 390/1991.

L'articolo 3 descrive la tipologia degli interventi e dei servizi, da attuarsi con politiche coordinate dirette a favorire il successo negli studi e l'integrazione degli studenti nella comunità locale, prevedendo anche servizi di accoglienza e di accompagnamento psicologico. È inoltre prevista la possibilità di ampliare gli interventi e i servizi a favore degli studenti anche mediante convenzioni con associazioni e cooperative studentesche, previsione che naturalmente fa fare un salto di qualità all'integrazione e al ruolo degli studenti.

Gli articoli 4 e 5 individuano gli strumenti attuativi della nuova legge: il piano triennale, che approvato dal Consiglio regionale nel rispetto delle procedure di concertazione e partenariato previste dalla legge regionale n. 13/2000, determina gli obiettivi generali da conseguire, definendo l'entità delle risorse finanziarie e i criteri generali per l'erogazione dei servizi.


Il piano triennale si attua mediante il programma attuativo annuale, approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Agenzia di cui all'articolo 9, che definisce gli obiettivi e le risorse da impiegare nell'anno di riferimento.

L'articolo 6 conferma la Conferenza Regione-Università, organismo già presente nel precedente testo normativo, ma riformulato nella composizione e rafforzato nel ruolo, per assicurare l'effettiva partecipazione del mondo accademico, degli enti locali e della componente studentesca alla elaborazione della politica per il diritto allo studio universitario, configurandosi come sede di concertazione delle politiche e degli strumenti per l'esercizio del diritto allo studio universitario.

Tale articolo riformulato dalla Sottocommissione, prevede la presenza del Presidente della Giunta, dei Rettori, dei tre rappresentanti degli istituti di grado universitario (Accademia, Conservatorio e Scuola per traduttori ed interpreti), dei rappresentanti dei Comuni dove vi sono i principali corsi di laurea e di tre studenti individuati tramite votazione, con voto limitato, da parte dell'organo previsto all'articolo 7.

A questo proposito si osserva che alla rappresentanza studentesca è stato attribuito un ruolo importante perché al comma 3 è previsto che "... la Conferenza è convocata in via straordinaria dal suo Presidente qualora lo richieda un terzo dei suoi componenti" e, visto che la Conferenza è composta da 16 membri, cinque studenti sono quasi un terzo dei componenti.

Gli articoli 7 e 8 prevedono l'istituzione e il funzionamento della Commissione di Controllo degli studenti, alla quale, è stata attribuita una ampia possibilità di dare parere sul complesso degli interventi previsti all'articolo 3 e si consente loro di fare



proposte con una formula più ampia rispetto al passato. È stata inoltre prevista la presentazione alla Conferenza permanente Regione-Università di una relazione sulla qualità dei servizi erogati dall'Agenzia e sull'attuazione del programma annuale.

Gli articoli 9 e 10 prevedono la ridefinizione delle funzioni e dell'assetto dell'Agenzia per il diritto allo studio universitario (ADiSU), che si inserisce nel più vasto processo di riforma delle agenzie regionali, caratterizzato dalla garanzia di una maggiore autonomia gestionale e organizzativa.

Negli articoli 11, 12, 13 e 14 è disegnata la struttura organica dell'Agenzia e sono definite le funzioni di ciascun organo e del direttore.

In particolare la Commissione propone con il presente testo di attribuire al presidente dell'ADiSU il compito di convocare, per l'insediamento, la Commissione di Controllo degli studenti nella prima data utile successiva all'elezione delle rappresentanze studentesche.

Per l'articolo 12 la Commissione ha ritenuto di dovere accogliere la proposta della Giunta regionale di prevedere un Consiglio di Amministrazione, anziché la figura dell'amministratore unico, come peraltro accade nella maggior parte delle Agenzie per il diritto allo studio presenti in Italia.


La Commissione aveva scelto di ampliare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione che da 7 membri è stato portato a 9 per garantire una presenza dell'Università degli Studi di Perugia e una rappresentanza studentesca in numero di 3. Questa previsione è stata ulteriormente dilatata poiché accogliendo le osservazioni della I Commissione, alla quale era stato chiesto parere sul Titolo III "Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario", è stato inserito un rappresentante dell'Università per stranieri portando così a dieci il numero dei componenti il CdA.

La Commissione su suggerimento del Servizio legislativo ha inoltre aggiunto l'articolo 13 (Indennità) con il quale si attribuisce alla Giunta regionale la facoltà di definire le indennità del Presidente, del Vicepresidente e dei membri del Consiglio di Amministrazioni.

L'articolo 14 regola il Collegio dei revisori dei conti, la cui durata per la Commissione deve coincidere con quella del CdA, per cui è stata portata da cinque a tre anni.

L'articolo 15 disciplina la figura del direttore e, la Commissione ha accolto totalmente la formulazione proposta dalla Giunta regionale, senza apportare alcuna modifica, così come per gli articoli 16 e 17 che prevedono l'organizzazione delle strutture dell'ADiSU.

L'articolo 16 in particolare prevede un apposito regolamento organico, che disciplina la gestione dei servizi, l'organizzazione e l'articolazione della struttura dell'Agenzia e la dotazione organica, in base ai criteri e ai principi stabiliti dalla



vigente normativa e nel rispetto degli indirizzi relativi all'organizzazione delle strutture e alle politiche del personale deliberati dalla Giunta regionale.

All'articolo 17 è previsto che la copertura della dotazione organica dell'Agenzia avvenga mediante l'utilizzo di personale regionale, degli enti locali e con assunzioni, sulla base delle procedure e modalità previste dalla normativa vigente in materia.

Nell'articolo 18, approvato nel testo proposto dalla Giunta regionale, sono contenute le disposizioni relative al bilancio e alle risorse, nonché ai beni mobili e immobili di proprietà della Regione o di cui ha la disponibilità, concessi in comodato gratuito all'ADiSU.

L'articolo 19, anche questo approvato nel testo formulato dalla Giunta regionale, dà facoltà all'Agenzia di contrarre mutui e prestiti.

L'articolo 20 prevede l'esercizio da parte della Giunta regionale delle funzioni vigilanza sull'ADiSU, al fine di accertare la rispondenza dell'attività alle norme che la disciplinano e agli indirizzi generali regionali.

Con l'articolo 21 la Commissione ha voluto introdurre la clausola valutativa al fine di verificare nel tempo l'attuazione della legge e i risultati da essa conseguiti. A tal fine la Giunta regionale presenta annualmente una relazione sul conseguimento degli obiettivi programmatici e sullo stato qualitativo, quantitativo ed economico dei servizi erogati dall'ADiSU.

L'articolo 22 elenca le leggi e i regolamenti regionali abrogati.

L'articolo 23 detta le disposizioni transitorie e per l'attuazione della legge. In particolare la Commissione ha previsto al comma 2 la decadenza del Collegio dei revisori dei conti con la nomina del nuovo collegio che dovrà essere nominato dal Consiglio regionale entro sessanta giorni dall'insediamento del CdA dell'ADiSU.

L'articolo 24 contiene la norma finanziaria, così come riformulata dal servizio Bilancio della Giunta regionale, accogliendo altresì le osservazioni formulate dallo stesso servizio.

Dalla discussione in Commissione è emerso da più parti l'apprezzamento per lo sforzo compiuto per licenziare in tempi piuttosto ristretti questo atto in un testo ampiamente condiviso, al fine di dare una risposta concreta alle fortissime attese che si avevano su questa legge soprattutto da parte degli studenti.

Posto in votazione l'intero articolato è stato approvato dalla Commissione con 3 voti favorevoli (Rossi, Masci in sostituzione del Consigliere Bocci e Ronca) e con 1 voto di astensione (Laffranco), incaricando di riferire in Consiglio Regionale il sottoscritto per la maggioranza e Consigliere Laffranco per la minoranza.



(Schema di delibera proposto dalla III Commissione Consiliare permanente)

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTA la proposta di legge di iniziativa della Giunta regionale concernente: “Norme sul diritto allo studio universitario” depositata presso la Presidenza del Consiglio regionale in data 20 maggio 2005 e trasmessa per il parere alla III Commissione Consiliare permanente con nota prot. n. 3176 del 22 giugno 2005 (ATTO N. 7);

VISTA la proposta di legge di iniziativa del Consigliere Laffranco, concernente: “Disciplina del diritto allo studio universitario” depositata presso la Presidenza del Consiglio regionale in data 25.11.2005 e trasmessa per il parere alla III Commissione Consiliare permanente con nota prot. n. 5282 del 28 novembre 2005 (ATTO N. 253);

VISTI il parere della III Commissione Consiliare permanente espresso nella seduta del 2 marzo 2006 e la relazione della medesima illustrata per la maggioranza dal Presidente Gianluca Rossi e per la minoranza dal Consigliere Pietro Laffranco (ATTO N. 7-253/BIS);

ATTESO che in data 30 settembre 2005 si è svolta sull’atto di iniziativa della Giunta regionale una audizione con i soggetti individuati dalla Commissione;

CONSIDERATO che la Commissione ha unificato la discussione sugli atti ai sensi del comma 2, dell’art. 23 del Regolamento interno, scegliendo come testo base il disegno di legge proposto dalla Giunta regionale;


ATTESO che per l’esame abbinato degli atti e per la conseguente formulazione di un testo unificato è stata istituita in data 19 gennaio 2006 apposita sottocommissione;

VISTO il parere favorevole espresso a maggioranza, per gli aspetti di competenza ai sensi dell’articolo 10, commi 3 e 5 del Regolamento interno, dalla I Commissione Consiliare permanente;

VISTA la legge 2 dicembre 1991, n. 390 “Norme sul diritto agli studi universitari”;

VISTA la legge regionale 12 agosto 1994, n. 26 “Norme sul diritto allo studio universitario” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 “Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell’ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell’Umbria”;



VISTA la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 “Struttura organizzativa e dirigenza della Presidenza della Giunta regionale e della Giunta regionale”;

VISTO lo Statuto regionale;

VISTO il Regolamento interno del Consiglio regionale;

con votazione separata articolo per articolo nonché
con votazione finale sull'intera legge che ha registrato
... voti favorevoli, ... voti contrari e ... voti di
astensione, espressi nei modi di legge dai ...
Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- di approvare la legge regionale concernente “Norme sul diritto allo studio universitario”, composta di n. 24 articoli nel testo che segue:



TESTO PROPOSTO DALLA GIUNTA REGIONALE

**NORME SUL DIRITTO ALLO STUDIO
UNIVERSITARIO**

**TITOLO I
NORME GENERALI**

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge, in attuazione del Titolo V della Costituzione, detta norme per la disciplina del diritto allo studio universitario, al fine di consentire il raggiungimento dei gradi più alti degli studi da parte degli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, nonché di favorire il conseguimento del successo negli studi da parte della generalità degli studenti.

2. Il diritto allo studio universitario, nell'ambito di un sistema integrato di interventi teso a utilizzare anche i servizi e le strutture esistenti sul territorio, si realizza in particolare:

a) favorendo l'accesso e la frequenza di tutti gli studenti agli studi universitari;

b) realizzando, in collaborazione con le università, la rete dei centri per l'impiego, gli ordini professionali e le associazioni di categoria, idonee attività di orientamento e informazione volte ad assicurare il più stretto raccordo tra istruzione universitaria e mercato del lavoro;

c) promuovendo l'integrazione tra gli studenti e la comunità locale, anche attraverso interventi volti alla qualificazione dell'insieme della condizione universitaria;

d) promuovendo e sostenendo l'utilizzo delle opportunità offerte dalle azioni dell'Unione europea, volte a favorire la mobilità internazionale e ogni altra forma di scambio, di esperienze culturali e scientifiche con le istituzioni universitarie europee, nonché di altri paesi.

3. Ai fini della realizzazione delle finalità della presente legge la Regione promuove, anche mediante specifici accordi e convenzioni, la più ampia collaborazione con gli enti locali e con le istituzioni aventi competenza nelle materie connesse all'attuazione del diritto allo studio universitario, e in particolare con le università, con gli istituti

TESTO APPROVATO DALLA III COMMISSIONE

**NORME SUL DIRITTO ALLO STUDIO
UNIVERSITARIO**

**TITOLO I
NORME GENERALI**

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. Idem

2. Idem

b) Idem

c) Idem

d) Idem

3. Idem



universitari e con gli istituti superiori di grado universitario che rilasciano titoli aventi valore legale, con sede in Umbria.

Art. 2
(Destinatari)

1. I destinatari degli interventi previsti dalla presente legge sono gli studenti di cittadinanza italiana e ~~straniera~~, regolarmente iscritti ai corsi di studio delle università, degli istituti universitari e degli istituti superiori di grado universitario con sede in Umbria che rilasciano titoli aventi valore legale.

Art. 3
(Tipologia degli interventi)

1. Le finalità della presente legge si attuano mediante un insieme coordinato di interventi volti a favorire il successo negli studi e l'integrazione degli studenti nella comunità locale. In particolare gli interventi e i servizi riguardano:

- a) servizi di orientamento e di informazione;
- b) borse di studio;
- c) prestiti d'onore;
- d) sussidi straordinari;
- e) interventi integrativi delle borse di mobilità;
- f) servizi abitativi;
- g) servizi di ristorazione;
- h) facilitazioni di trasporto;
- i) servizi sanitari e di medicina preventiva;
- l) servizi speciali per gli studenti diversamente abili;
- m) attività di tutoraggio per gli studenti residenti nei collegi e nelle case dello studente;
- n) servizi librari e prestiti di libri;


Art. 2
(Destinatari)

1. I destinatari degli interventi previsti dalla presente legge sono gli studenti di cittadinanza italiana e **dei paesi aderenti all'Unione europea**, regolarmente iscritti ai corsi di studio delle università, degli istituti universitari e degli istituti superiori di grado universitario con sede in Umbria che rilasciano titoli aventi valore legale.

2. Gli studenti di nazionalità extra-comunitaria fruiscono dei servizi e delle provvidenze previsti dalla presente legge, nel rispetto dell'art. 20 della legge 2 dicembre 1991, n. 390.

Art. 3
(Tipologia degli interventi)

- 1. **Idem**
- a) **servizi di accoglienza, accompagnamento psicologico**, di orientamento e di informazione;
- b) **Idem**
- c) **Idem**
- d) **Idem**
- e) **Idem**
- f) **Idem**
- g) **Idem**
- h) **Idem**
- i) **servizi sanitari e di medicina preventiva, medicina di base, servizi di assistenza, consulenza e accompagnamento psicologico;**
- l) **Idem**
- m) **Idem**
- n) **Idem**



o) concessione di contributi destinati a favorire la mobilità internazionale;

p) attività di stage e di formazione;

q) concessione di contributi destinati a favorire attività ricreative e culturali all'interno delle residenze universitarie;

r) servizi speciali destinati a favorire gli studenti lavoratori.

2. La fruizione dei servizi ~~può comportare~~ per gli studenti una partecipazione al costo degli stessi, secondo ~~i criteri~~ stabiliti dal piano triennale di cui all'articolo 4.

TITOLO II

PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE

Art. 4

(Piano triennale)

1. La Giunta regionale, nel rispetto delle procedure di concertazione e partenariato istituzionale e sociale previste dall'articolo 5 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, del documento regionale annuale di programmazione e acquisito il parere della Conferenza permanente Regione-Università di cui all'articolo 6, adotta il Piano triennale per il diritto allo studio universitario e lo trasmette al Consiglio regionale per l'approvazione.

2. Il Piano triennale, in particolare, contiene:

a) gli obiettivi generali e di settore da perseguire, nonché le relative priorità;

b) le risorse finanziarie destinate agli interventi previsti;

c) i criteri generali per l'erogazione delle provvidenze e dei servizi;

o) concessione di contributi destinati a favorire la mobilità internazionale, **servizi di assistenza a favore degli studenti partecipanti a programmi di mobilità internazionale, stage o tirocini formativi all'estero;**

p) Idem

q) Idem

r) Idem

2. La fruizione **di alcuni** servizi comporta per gli studenti una partecipazione al costo degli stessi, secondo **le modalità** stabilite dal piano triennale di cui all'articolo 4.

3. Gli interventi ed i servizi devono essere attivati ed erogati, anche mediante convenzioni con associazioni e cooperative studentesche, tenendo conto delle esigenze didattiche e formative delle Università e degli istituti che rilasciano titoli aventi valore legale con sede in Umbria.

TITOLO II

PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE

Art. 4

(Piano triennale)



1. Idem

2. Idem

a) Idem

b) Idem

c) Idem



d) i criteri per la determinazione delle tariffe e la eventuale partecipazione degli studenti ai costi dei servizi;

e) la definizione degli interventi e dei servizi non destinati alla generalità degli studenti ~~e i criteri generali per l'erogazione.~~

3. Il Piano triennale ha efficacia fino all'approvazione del successivo.

Art. 5

(Programma attuativo annuale)

1. Il Piano triennale è attuato mediante i programmi attuativi annuali approvati dalla Giunta regionale.

2. Il programma attuativo annuale, in particolare, contiene:

a) gli obiettivi da conseguire, gli interventi da attuare e le risorse da impiegare nell'anno di riferimento;

b) le modalità di assegnazione delle provvidenze;

c) gli investimenti, con l'indicazione delle relative risorse finanziarie.

Art. 6

(Conferenza permanente Regione-Università)

1. È istituita la Conferenza permanente Regione-Università allo scopo di ~~concorrere~~ alla concertazione ~~delle politiche e degli strumenti finalizzati all'esercizio del diritto allo studio universitario.~~

2. La Conferenza è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composta da:

a) il Presidente della Giunta regionale o suo delegato, con funzioni di Presidente;

~~b) l'Assessore regionale delegato in materia di istruzione universitaria o suo delegato;~~

c) il Rettore dell'Università degli studi di Perugia o suo delegato;

d) il Rettore dell'Università per stranieri di Perugia o

d) Idem

e) la definizione degli interventi e dei servizi non destinati alla generalità degli studenti;

f) i criteri e le modalità relativi al controllo di gestione.

3. Idem

Art. 5

(Programma attuativo annuale)

1. Idem

2. Idem

a) Idem

b) Idem

c) Idem

Art. 6

(Conferenza permanente Regione-Università)

1. È istituita la Conferenza permanente Regione-Università allo scopo di **realizzare** la concertazione **delle linee e degli indirizzi per la predisposizione del Piano triennale tra la Regione, le Università aventi sede legale in Umbria e le autonomie locali, nonché il monitoraggio e la valutazione degli interventi.**


2. Idem

a) il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore delegato, con funzioni di Presidente;

Soppresso

b) Idem

c) Idem



suo delegato;

e) i legali rappresentanti degli istituti di grado universitario aventi sede legale in Umbria o loro delegati;

~~f) il Presidente della Provincia di Perugia o suo delegato;~~

~~g) il Presidente della Provincia di Terni o suo delegato;~~

h) il Presidente dell'Agenzia per il diritto allo studio universitario dell'Umbria, ~~di seguito denominata~~ ADiSU, di cui all'articolo ~~11~~, o suo delegato;

i) quattro componenti designati dal Consiglio delle autonomie locali individuati tra i rappresentanti dei comuni presso cui hanno sede facoltà, corsi di laurea, istituti dell'Università degli Studi di Perugia;

l) cinque studenti designati dalle associazioni ~~più rappresentative presenti in tutti gli istituti~~ di cui all'articolo 2.

3. La Conferenza si riunisce almeno due volte all'anno allo scopo di verificare l'andamento dell'attuazione del Piano triennale di cui all'articolo

4. La Conferenza ~~può essere~~ convocata in via straordinaria dal suo Presidente, qualora lo richieda ~~la maggioranza assoluta~~ dei suoi componenti.

4. La Conferenza nella prima seduta, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, adotta un regolamento per il proprio funzionamento.

Art. 7

(Commissione degli studenti)

1. Per garantire il controllo degli ~~utenti~~ sulla qualità degli interventi e dei servizi di cui all'articolo 3, è istituita una commissione di ~~sette~~ studenti eletti, a tal fine, ~~in occasione delle~~ elezioni per la nomina della rappresentanza studentesca negli organi universitari.

2. Gli istituti individuati all'articolo 2 comunicano alla Regione e all'Agenzia di cui all'articolo 9, entro e non oltre venti giorni dalla data delle elezioni studentesche, i nominativi degli eletti ai sensi del comma 1.

d) Idem

Soppresso

Soppresso

e) il Presidente dell'Agenzia per il diritto allo studio universitario dell'Umbria di cui all'articolo 9, o suo delegato;

f) Idem

g) cinque studenti **eletti, con voto limitato a tre, dalla Commissione di cui all'articolo 7.**

3. La Conferenza si riunisce almeno due volte all'anno allo scopo di verificare l'andamento dell'attuazione del Piano triennale di cui all'articolo

4. La Conferenza è convocata in via straordinaria dal suo Presidente, qualora lo richieda **un terzo** dei suoi componenti.


4. Idem

Art. 7

(Commissione di controllo degli studenti)

1. Per garantire **il coinvolgimento e l'effettiva partecipazione degli studenti** al controllo sulla qualità degli interventi e dei servizi di cui all'articolo 3, è istituita una commissione di **nove** studenti eletti **contestualmente** alle elezioni per la nomina della rappresentanza studentesca negli organi universitari, **di cui sette dell'Università degli Studi di Perugia, uno dell'Università per stranieri di Perugia e uno degli altri istituti di cui all'articolo 2.**

2. Idem



~~3. La commissione di cui al comma 1, costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica due anni ed elegge, nel suo seno un coordinatore e un vice coordinatore, membri effettivi del Consiglio di amministrazione di cui all'articolo 12.~~

~~4. La commissione di cui comma 1 adotta un regolamento interno per il proprio funzionamento, a maggioranza di almeno due terzi dei componenti.~~

Art. 8

(Funzioni e compiti della commissione)

~~1. La commissione di cui all'articolo 7, nelle forme concordate con il Direttore dell'ADiSU, di cui all'articolo 14, ha diritto di accesso nei locali destinati ai servizi, verifica l'adeguatezza degli stessi rispetto alle esigenze degli studenti e formula proposte sul funzionamento dei servizi. In particolare la commissione formula proposte in relazione alle attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettere f), g), h), i), l), n) ed esprime parere in ordine all'approvazione del programma attuativo annuale degli interventi e alla deliberazione del bando per le concessioni delle agevolazioni di cui all'articolo 3 relativo a ciascun anno accademico, in forma scritta o per il tramite del coordinatore e del vice coordinatore nell'ambito delle sedute del Consiglio di amministrazione.~~

3. La Commissione elegge con voto limitato, al proprio interno, nella sua prima seduta, il Presidente con funzioni di coordinatore dei lavori della Commissione medesima e un vice presidente ed approva a maggioranza dei due terzi dei componenti il regolamento interno.

4. La Commissione di cui al comma 1, costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica due anni.

Soppresso

5. La Commissione è convocata dal Presidente almeno ogni trenta giorni, e comunque ogni qualvolta la maggioranza dei componenti ne faccia richiesta, e può usufruire dei locali dell'Agenzia di cui all'articolo 9 per lo svolgimento delle proprie riunioni.


Art. 8

(Funzioni e compiti della Commissione di controllo degli studenti)

1. La Commissione di cui all'articolo 7 ha diritto di accesso nei locali destinati ai servizi e verifica l'adeguatezza degli stessi rispetto alle esigenze degli studenti.

2. La Commissione formula proposte sugli interventi di cui all'articolo 3 ed esprime parere sugli atti di programmazione.

3. La Commissione presenta annualmente alla Conferenza permanente Regione-Università una



TITOLO III

AGENZIA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Art. 9

(Istituzione, finalità e gestione)

1. L'attuazione degli interventi previsti dagli atti di programmazione regionale di cui agli articoli 4 e 5 compete all'ADiSU, **agenzia** strumentale regionale dotata di personalità giuridica pubblica, avente autonomia organizzativa, amministrativa e **finanziaria**, ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2, sottoposta all'indirizzo e alla vigilanza della Giunta regionale.

2. L'ADiSU esercita le proprie funzioni con criteri di imprenditorialità ed economicità.

Art. 10

(Organi)

1. Gli organi dell'ADiSU sono:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 11

(Presidente)

1. Il Presidente dell'ADiSU è nominato dal Presidente della Giunta regionale su designazione della stessa.

2. Il Presidente:

- a) ha la rappresentanza legale dell'ADiSU;
- b) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, predisponendo l'ordine del giorno;
- c) sovrintende alla gestione dell'ADiSU, sulla base degli obiettivi, dei programmi e delle direttive del Consiglio di amministrazione;
- d) delibera in caso d'urgenza, qualora non sia

relazione sulla qualità dei servizi erogati dall'Agazia di cui all'articolo 9 e sull'attuazione del programma annuale di cui all'articolo 5.

TITOLO III

AGENZIA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Art. 9

(Istituzione, finalità e gestione)

1. L'attuazione degli interventi previsti dagli atti di programmazione regionale di cui agli articoli 4 e 5 compete all'**Agazia per il diritto allo studio universitario dell'Umbria, di seguito denominata ADiSU, ente** strumentale regionale dotato di personalità giuridica pubblica, avente autonomia organizzativa, amministrativa contabile e gestionale, ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2, sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza della Giunta regionale.

2. Idem

Art. 10

(Organi)

1. Idem

a) Idem

b) Idem

c) Idem

Art. 11

(Presidente)

1. Idem


2. Idem

a) Idem

b) Idem

c) Idem

d) Idem



possibile convocare in tempo utile il Consiglio di amministrazione, i provvedimenti espressamente attribuitigli dal regolamento interno dell'ADiSU di cui all'articolo 12, comma 3, lettera b), sottoponendoli alla ratifica del Consiglio di amministrazione nella seduta immediatamente successiva;

e) presenta al Consiglio di amministrazione la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, ai fini della verifica della rispondenza della gestione amministrativa e dei servizi alle finalità dei piani e dei programmi di cui alla presente legge.

Art. 12

(Consiglio di amministrazione)

1. Il Consiglio di amministrazione è composto da ~~sette membri di cui cinque designati dalla Giunta regionale, tra i quali uno con funzioni di Presidente e due rappresentanti degli studenti, secondo quanto previsto all'articolo 7, comma 4.~~

2. Il Consiglio di amministrazione è costituito dal Presidente della Giunta regionale con proprio decreto e dura in carica tre anni, ~~salvo quanto previsto all'articolo 7, comma 3.~~

3. Il Consiglio di amministrazione assicura il perseguimento degli obiettivi indicati dalla Giunta regionale e ~~l'attuazione dei piani e dei programmi di cui alla presente legge, emana le direttive e verifica i risultati dell'azione amministrativa e l'efficienza ed l'efficacia dei servizi. Compete, in particolare, al Consiglio di amministrazione:~~

- a) l'elezione nel proprio seno del vicepresidente;
- b) l'approvazione dei regolamenti, in particolare di quello interno e di quelli per la gestione dei servizi, per l'organizzazione degli uffici e relativa pianta

e) Idem

f) convoca, per l'insediamento nella prima data utile successiva all'elezione delle rappresentanze studentesche, la Commissione di Controllo degli studenti.

Art. 12

(Consiglio di amministrazione)



1. Il Consiglio di amministrazione è composto dal **Presidente, nominato ai sensi dell'articolo 11 e da nove membri di cui:**

- a) quattro designati dalla Giunta regionale;
- b) uno dall'Università degli Studi di Perugia;
- c) uno dall'Università per stranieri di Perugia;
- d) tre studenti eletti, con voto limitato, dalla Commissione di cui all'articolo 7.

2. Il Consiglio di amministrazione è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica tre anni.

3. Il Consiglio di amministrazione assicura il perseguimento degli obiettivi indicati dalla Giunta regionale **mediante** i piani e i programmi di cui alla presente legge, emana le direttive e verifica i risultati dell'azione amministrativa e l'efficienza ed efficacia dei servizi. Compete, in particolare, al Consiglio di amministrazione:

- a) Idem
- b) Idem



organica, per la disciplina dell'ordinamento contabile e dei contratti, nel rispetto dei principi della vigente normativa regionale;

c) la predisposizione del programma attuativo annuale degli interventi;

d) l'approvazione del bilancio preventivo, delle relative variazioni e del conto consuntivo;

e) la deliberazione del bando per le concessioni delle provvidenze relativo a ciascun anno accademico;

f) le direttive e i criteri per la gestione delle attività contrattuali inerenti alla erogazione dei servizi;

g) la ratifica dei provvedimenti adottati dal Presidente in via di urgenza.

Art. 13

(Collegio dei revisori dei conti)

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di presidente, e da due supplenti, nominati dal Consiglio regionale con voto limitato e scelti tra gli iscritti nel ruolo dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

2. Spettano al Collegio dei revisori di cui al comma 1 funzioni di verifica dei conti e di controllo della gestione economica e finanziaria dell'ADiSU. Esso trasmette alla Giunta regionale ~~una relazione trimestrale~~ sull'attività svolta dall'ADiSU.

3. Il Collegio dei revisori dei conti dura in carica

c) Idem

d) Idem

e) Idem

f) Idem

g) l'autorizzazione alla contrazione di mutui e prestiti nel rispetto dei limiti di cui al successivo articolo 19;

h) Idem

i) la valutazione dei progetti e proposte elaborati dalla Commissione di Controllo degli studenti.

4. Il Consiglio d'amministrazione delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 13

(Indennità)

1. Le indennità del Presidente, del vicepresidente e dei componenti il Consiglio di amministrazione sono fissate dalla Giunta regionale.

Art. 14

(Collegio dei revisori dei conti)

1. Idem

2. Spettano al Collegio dei revisori di cui al comma 1 funzioni di verifica dei conti e di controllo della gestione economica e finanziaria dell'ADiSU. Esso trasmette **agli organi dell'ADiSU e** alla Giunta regionale una relazione trimestrale sull'attività svolta dall'**Agenzia**.

3. Il Collegio dei revisori dei conti dura in carica **tre**



cinque anni e può essere rinnovato una sola volta.

4. Ai componenti del Collegio dei revisori dei conti spettano indennità mensili, al lordo delle ritenute di legge, nei limiti delle tariffe dei revisori contabili. L'importo del compenso del Presidente è fissato dalla Giunta regionale, mentre quello spettante a ciascun sindaco revisore effettivo è pari al settanta per cento di quello attribuito al Presidente.

Art. 14
(Direttore)

1. Il Direttore dell'ADiSU è nominato dal Presidente su proposta del Consiglio di amministrazione e scelto fra persone in possesso dei requisiti previsti all'articolo 7 della legge regionale n. 2/2005.

2. La durata e la natura del rapporto di lavoro del Direttore è disciplinata nel rispetto delle disposizioni previste all'articolo 7 della legge regionale n. 2/2005 e successive norme attuative.

3. Compete al Direttore la responsabilità dell'organizzazione e della gestione dell'ADiSU e nell'ambito di quanto previsto nelle norme regolamentari di cui all'articolo 12, comma 3, lettera b), in particolare:

a) proporre al ~~Presidente del~~ Consiglio di amministrazione il programma attuativo annuale, il bilancio di previsione, il conto consuntivo e la ~~relativa~~ relazione annuale sull'attività dell'ADiSU;

b) predisporre, d'intesa con il Presidente, le norme regolamentari da sottoporre all'approvazione del Consiglio di amministrazione;

c) proporre i programmi attuativi degli obiettivi stabiliti, stimando le risorse finanziarie e umane necessarie;

d) disporre la destinazione e l'utilizzazione del personale;

e) verificare la funzionalità delle strutture organizzative e disporre ispezioni, indagini e accertamenti ai fini di assicurare l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa.

Art. 15
(Organizzazione delle strutture)

1. L'organizzazione e l'articolazione della struttura dell'ADiSU, nonché la relativa dotazione organica

anni e può essere rinnovato una sola volta.

4. Idem

Art. 15
(Direttore)

1. Idem

2. Idem.

3. Idem

a) proporre al Consiglio di amministrazione il programma attuativo annuale, il bilancio di previsione, il conto consuntivo e la relazione annuale sull'attività dell'ADiSU;

b) Idem


c) Idem

d) Idem

e) Idem

Art. 16
(Organizzazione delle strutture)

1. Idem



sono disciplinati con norme regolamentari, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera b), in base ai criteri e ai principi stabiliti dalla legge regionale n. 2/2005 e nel rispetto degli indirizzi relativi all'organizzazione delle strutture e alle politiche del personale deliberati dalla Giunta regionale.

2. La dotazione organica dell'ADiSU è definita nei limiti delle disponibilità di bilancio dell'ADiSU e correlata con le previsioni del programma attuativo annuale.

Art. 16

(Personale e modalità di copertura della dotazione organica)

1. L'ADiSU dispone di personale proprio, inquadrato in un proprio ruolo nei limiti della dotazione organica ~~e delle disponibilità finanziarie.~~

2. Ai dirigenti e al personale dell'ADiSU si applicano gli istituti attinenti lo stato giuridico ed economico, nonché previdenziale ed assistenziale, rispettivamente dei dirigenti e dei dipendenti regionali, così come previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto Regioni-Autonomie locali.

3. Alla copertura della dotazione organica dell'ADiSU si provvede, nell'ordine, mediante:

a) trasferimenti e comandi di personale regionale;

b) trasferimenti e comandi del personale degli enti locali, ovvero degli enti ~~finanziati con risorse regionali;~~

c) assunzioni, con le modalità e le procedure previste dalla normativa vigente in materia.

Art. 17

(Bilancio e risorse)

1. La gestione economica e finanziaria dell'ADiSU è disciplinata dalle norme che regolano la contabilità, l'amministrazione dei beni e l'attività contrattuale della Regione.

2. Il bilancio preventivo dell'ADiSU va deliberato in pareggio e l'ADiSU non può assumere impegni di spesa eccedenti le disponibilità finanziarie accertate in sede di bilancio di previsione, se non previo reperimento di ulteriori risorse finanziarie di pari importo.

2. Idem

Art. 17

(Personale e modalità di copertura della dotazione organica)

1. L'ADiSU dispone di personale proprio, inquadrato in un proprio ruolo nei limiti della dotazione organica.

2. Idem

3. Idem

a) Idem

b) trasferimenti e comandi del personale degli enti locali, ovvero degli enti **dipendenti dalla Regione;**



c) Idem

Art. 18

(Bilancio e risorse)

1. Idem

2. Idem



3. Per lo svolgimento delle attività d'istituto, l'ADiSU impiega le seguenti risorse finanziarie:	3.	Idem
a) lo stanziamento annualmente previsto dal bilancio regionale;	a)	Idem
b) la quota del Fondo integrativo, di cui all'articolo 16 della legge n. 390/1991, assegnata alla Regione e dalla stessa trasferita all'ADiSU;	b)	Idem
c) i proventi della tassa per il diritto allo studio universitario attribuiti dalla Regione all'ADiSU;	c)	Idem
d) le entrate derivanti dall'erogazione dei servizi;	d)	Idem
e) le rendite patrimoniali;	e)	Idem
f) altri proventi da contributi ed elargizioni.	f)	le entrate derivanti da mutui e prestiti;
4. La Regione contribuisce al funzionamento dell'ADiSU mettendo a disposizione beni immobili di sua proprietà o di cui ha la disponibilità attraverso la formula del comodato gratuito.	4.	Idem
5. I beni immobili pervenuti alla Regione a seguito del trasferimento delle funzioni di competenza delle ex Opere universitarie, ovvero acquisiti posteriormente alla data del 1 novembre 1979, sono utilizzati a titolo di comodato gratuito dall'ADiSU nel rispetto dei vincoli previsti dall'articolo 21 della legge n. 390/1991.	5.	Idem
Art. 18 <i>(Mutui, prestiti ed entrate proprie)</i>		Art. 19 <i>(Mutui e prestiti)</i>
1. L'ADiSU può contrarre mutui esclusivamente per provvedere a spese di investimento. L'importo complessivo delle annualità di ammortamento, comprensivo della quota capitale e della quota interessi, non deve superare il venticinque per cento dell'ammontare complessivo delle entrate proprie dell'ADiSU.	1.	Idem
2. Le entrate proprie dell'ADiSU, valide per il calcolo del limite di indebitamento di cui al comma 1, sono quelle derivanti da:	2.	Idem
a) proventi dei servizi resi;	a)	Idem
b) rimborsi, recuperi ed entrate diverse per i servizi resi;	b)	Idem
c) proventi derivanti dalle sanzioni amministrative.	c)	Idem



3. La deliberazione di contrazione del mutuo fissa gli oneri connessi, la durata massima del periodo di ammortamento e la copertura di spesa.

4. Le entrate derivanti da mutui e prestiti stipulati entro il termine dell'esercizio, se non riscosse, vengono iscritte tra i residui attivi.

5. Le somme iscritte nello stato di previsione dell'entrata in relazione ai mutui autorizzati, ma non stipulati entro il termine dell'esercizio, costituiscono minori entrate rispetto alle previsioni.

Art. 19
(Vigilanza)

1. La Giunta regionale esercita le funzioni di vigilanza sull'ADiSU, al fine di accertare la rispondenza dell'attività alle norme che la disciplinano e agli indirizzi generali regionali.

TITOLO IV
NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 20
(Abrogazioni)

1. Sono e restano abrogate le seguenti disposizioni:
- a) legge regionale 12 agosto 1994, n. 26;
 - b) legge regionale 23 ottobre 2002, n. 17;
 - c) legge regionale 1 settembre 1981, n. 66;
 - d) titolo primo della legge regionale 24 dicembre 1982, n. 59;
 - e) legge regionale 26 marzo 1984, n. 18;
 - f) legge regionale 5 marzo 1986, n. 10;

3. Idem

4. Idem

5. Idem

Art. 20
(Vigilanza)

1. Idem

Art. 21
(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale rende conto al Consiglio dell'attuazione della legge e dei risultati da essa conseguiti.

2. A tal fine la Giunta regionale presenta annualmente una relazione sul conseguimento degli obiettivi programmatici e sullo stato qualitativo, quantitativo ed economico dei servizi erogati dall'ADiSU.

TITOLO IV
NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 22
Abrogazioni

1. Idem:
- a) Idem
 - b) Idem
 - c) Idem
 - d) Idem
 - e) Idem
 - f) Idem



- g) legge regionale 22 agosto 1986, n. 40;
- h) legge regionale 30 agosto 1988, n. 32;
- i) regolamento regionale 9 luglio 1982, n. 2.

Art. 21

(Norme finali e transitorie)

1. L'ADiSU istituita ai sensi della presente legge ~~subentra in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo all'Agenzia di cui alla legge regionale n. 26/1994.~~

2. Gli organi dell'Agenzia di cui alla legge regionale n. 26/1994, in carica al momento di entrata in vigore della presente legge, ad eccezione del Collegio dei revisori dei conti, decadono alla data di nomina del commissario di cui al comma 3.

3. La Giunta regionale, ~~entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge,~~ nomina un commissario per assicurare la gestione temporanea dell'ADiSU fino alla data di insediamento del Consiglio di amministrazione, di cui all'articolo 12.

4. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Consiglio di amministrazione di cui all'articolo 12 approva il regolamento interno previsto dal medesimo articolo, comma 3, lettera b), determinando la dotazione organica, previo esperimento delle forme di partecipazione sindacale previste nei contratti collettivi nazionali di lavoro, mediante trasferimenti e attivazione di comandi di personale regionale, con precedenza per quello già in servizio presso l'Agenzia di cui alla legge regionale n. 26/1994. Il personale trasferito conserva la posizione giuridica ed economica in godimento al momento del trasferimento, ivi compresa l'anzianità già maturata e fatti salvi gli effetti di eventuali procedure concorsuali in atto.

5. Per il funzionamento dell'ADiSU, fino alla copertura della dotazione organica di cui all'articolo 17, comma 3, lettera a), la Giunta regionale assicura, su proposta del commissario previsto al comma 3, il personale necessario, scegliendolo tra quello già in servizio presso l'Agenzia di cui alla legge regionale n. 26/1994.

- g) Idem
- h) Idem
- i) Idem

Art. 23

(Norme finali e transitorie)

1. L'ADiSU, **già** istituita ai sensi della legge regionale n. 26/1994 è regolata dalla presente legge.


2. Gli organi dell'Agenzia di cui alla legge regionale n. 26/1994, in carica al momento di entrata in vigore della presente legge, decadono alla data di nomina del commissario di cui al comma 3, ad eccezione del Collegio dei revisori dei conti **che decade con la nomina del nuovo collegio ai sensi del comma 4.**

3. La Giunta regionale all'entrata in vigore della presente legge nomina un commissario per assicurare la gestione temporanea dell'ADiSU fino alla data di insediamento del Consiglio di amministrazione, di cui all'articolo 12.

4. **Entro sessanta giorni dall'insediamento del Consiglio d'amministrazione dell'ADiSU il Consiglio regionale provvede alla nomina del Collegio dei revisori dei conti.**

- 5. Idem

- 6. Idem



6. La Giunta regionale approva, su proposta dell'ADiSU, il primo programma annuale nelle more di approvazione del Piano triennale di cui all'articolo 4.

7. Entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge il Presidente della Giunta regionale provvede ad acquisire le designazioni ed a costituire, con proprio decreto, la Conferenza permanente Regione-Università.

8. Fino allo svolgimento delle elezioni per la nomina della rappresentanza studentesca negli organismi universitari le funzioni della commissione prevista all'articolo 7 sono svolte da quella di cui all'articolo 25 della legge regionale n. 26/1994.

9. I beni mobili pervenuti alla Regione a seguito del trasferimento delle funzioni di competenza delle ex Opere universitarie, ovvero acquisiti posteriormente alla data del 1 novembre 1979, utilizzati dall'ADiSU alla data di entrata in vigore della presente legge, sono trasferiti alla stessa mediante la sottoscrizione di appositi verbali di consistenza.

Art. 22

(Norma finanziaria)

1. Al finanziamento ~~degli oneri derivanti dalla presente legge~~ si fa fronte con le risorse stanziato dalla legge finanziaria regionale, ~~con imputazione alla unità previsionale di base 10.1.002 del bilancio regionale~~ denominata "Interventi per il diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione universitaria".

2. Per gli anni 2005 e successivi l'entità della spesa è determinata annualmente con legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.

3. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai commi ~~1 e 2~~, sia in termini di competenza che di cassa.

7. Idem

8. Idem

9. Fino allo svolgimento delle elezioni per la nomina della rappresentanza studentesca negli organismi universitari **i membri della Commissione prevista all'articolo 7 sono eletti con voto limitato a cinque dal Consiglio degli studenti dell'Università degli Studi di Perugia tra tutti gli iscritti agli istituti di cui all'articolo 2.**

10. Idem

Art. 24

(Norma finanziaria)

1. Al finanziamento **dell'onere previsto all'articolo 18, comma 3, lettera a)**, si fa fronte **per l'anno 2006** con le risorse **disponibili previste per la legge regionale n. 26/1994** nella unità previsionale di base 10.1.002 denominata "Interventi per il diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione universitaria" (**cap. 931**).

2. Per gli anni 2007 e successivi l'entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.

3. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai **precedenti commi**, sia in termini di competenza che di cassa.